

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di cassazione, sezioni unite civili

1. Cass. civ., sez. un., 23 giugno 2022, n. 20278, sulla sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE, anche in favore di soggetti – medici ex specializzandi – iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

- 2. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2022, n. 5407, alla Plenaria la valutazione collegiale o individuale dei commissari di gara in relazione agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica;
- 3. C.g.a., sez. giur., 29 giugno 2022, n. 778, il ricorrente soccombente non può, in sede di appello, sollevare questioni di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado;
- 4. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2022, n. 5357, alla Plenaria importanti quesiti in tema di potere ministeriale di tutela di beni culturali;
- 5. C.g.a., sez. giur., 28 giugno 2022, n. 770, sulla determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza;
- 6. Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2022, n. 5297, destinazione di immobile a logistica, determinazione degli oneri concessori ed effetti del mancato pagamento dei medesimi;
- 7. Cons. Stato, sez. VII, 27 giugno 2022 n. 5311, alla Plenaria il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento acquisito in paesi UE;
- 8. T.a.r. per la Campania, sez. I, 28 giugno 2022, n. 4361, sulla legittimità o meno del decreto del Ministro della giustizia di scioglimento di diritto del Consiglio

- dell'Ordine degli avvocati, disposto per dimissioni di oltre la metà dei relativi componenti;
- 9. T.a.r. per la Campania, sez. stacc. Salerno, sez. II, 28 giugno 2022, n. 1881, incidenza della procedura di AIA rispetto alla procedura di VIA già effettuata.

Consiglio di Stato – Pareri

10. C.g.a., sez. riunite, sentenza 20 giugno 2022, n. 349, è nullo il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida senza indicare la commissione medica locale competente.

Normativa e altre novità di interesse

- 11. Legge 29 giugno 2022, n. 79 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); (G.U. Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2022);
- 12. Legge 21 giugno 2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2022).

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(1)

Sulla sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE, anche in favore di soggetti – medici ex specializzandi – iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, Pres. De Chiara, Est. Nazzicone

In tema di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto, come medico specialista, deve ritenersi che il diritto al risarcimento del danno da

inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it.

(2)

Alla Plenaria la valutazione – collegiale o individuale - dei commissari di gara in relazione agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 30 giugno 2022, n. 5407, Pres. Maruotti, Est. Veltri

La sezione III ha sottoposto all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se, nell'ambito della valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, i commissari, cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, possano confrontarsi tra loro e concordare liberamente il punteggio da attribuire, salvo declinarlo poi individualmente, ovvero se ciò costituisca una surrettizia introduzione del principio di collegialità in valutazioni che devono essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, di natura esclusivamente individuale;

b) se le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma della preferenza o del coefficiente numerico non comparativo, debbano essere oggetto di specifica verbalizzazione, o se le stesse possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione.

Ha chiarito la sezione che spetta alla stazione appaltante stabilire il metodo e le modalità, anche soggettive, di formazione della volontà della commissione in ordine al punteggio da attribuire all'offerta tecnica. Occorre perciò chiarire se, come sostenuto dall'appellante, sia astrattamente sostenibile che la stazione appaltante, nell'ambito della sua autonomia, possa optare fra due possibili metodi, entrambi legittimamente praticabili:

- a) uno collegiale, in cui è consentita la discussione preliminare fra i commissari ai fini dell'attribuzione condivisa del punteggio;
- b) l'altro individuale, in cui il commissario deve essere necessariamente portatore di una valutazione personale dotata di autonomia ed evidenza nell'ambito del procedimento valutativo, sulla base della quale la commissione si limita ad operare una sintesi meramente aritmetica.

Secondo la sezione è preferibile la tesi per la quale l'unico metodo praticabile - in considerazione degli aspetti tecnici connessi alle valutazioni degli elementi qualitativi dell'offerta, della graduabilità delle valutazioni in termini di punteggio e dell'esigenza di valorizzare le diverse competenze dei commissari - sia quello del giudizio individuale, cui segue la sintesi meramente aritmetica della Commissione.

In relazione al procedimento da seguire per la formazione e l'espressione del giudizio individuale, la sezione ha evidenziato di condividere l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, per la quale non si può escludere che il preventivo confronto dialettico fra i commissari produca sintonia valutativa e sortisca un 'effetto livellante' nel procedimento di formazione della volontà dei singoli commissari. Per la più recente giurisprudenza, "la circostanza fattuale secondo la quale i componenti della commissione avrebbero espresso sempre un giudizio omogeneo prova troppo ..., ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo" (Cons. Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401).

L'orientamento, ad avviso della sezione, potrebbe risultare condivisibile, pur se allora dovrebbe risultare che vi è stato un tale confronto, risultando statisticamente molto improbabile, se non impossibile, che in assenza del verbalizzato confronto i punteggi siano stati attribuiti in modo identico da tutti.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(3)

Il ricorrente soccombente non può, in sede di appello, sollevare questioni di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 29 giugno 2022, n. 778, Pres. De Nictolis, Est. Immordino

La parte, già ricorrente in primo grado e soccombente nel merito, non è legittimata a sollevare, come motivo di appello, l'inammissibilità od improcedibilità del ricorso di primo grado, per mancanza del requisito della soccombenza sulla questione di rito e per abuso del processo.

Il potere del giudice di appello di rilevare d'ufficio la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso di primo grado (fuori dal caso del rilievo del difetto di giurisdizione che ha sue regole proprie e speciali), presuppone che il giudizio di appello sia ricevibile ed ammissibile. Nell'ordine logico delle questioni, il giudice di appello esamina prima la

ricevibilità e ammissibilità del giudizio di appello e, solo superata tale fase, può esaminare d'ufficio questioni di rito relative al giudizio di primo grado.

(4)

Sono rimessi alla Plenaria importanti quesiti in tema di potere ministeriale di tutela di beni culturali.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 28 giugno 2022, n. 5357 - Pres. Volpe, Est. De Luca

Sono rimessi all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se, in presenza di beni culturali per "riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere" ex art. 10, comma 3, lett. d), d. lgs. n. 42 del 2004, il potere ministeriale di tutela ex artt. 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, possa estrinsecarsi nell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici; in caso affermativo, se ciò possa avvenire soltanto qualora la res abbia subito una particolare trasformazione con una sua specifica destinazione e un suo stretto collegamento per un'iniziativa storico-culturale di rilevante importanza ovvero ogniqualvolta le circostanze del caso concreto, secondo la valutazione (tecnico) discrezionale del Ministero, adeguatamente motivata nel provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale sulla base istruttoria, di un'approfondita giustifichino l'imposizione di un siffatto vincolo di tutela al fine di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato;

b) se, in presenza di beni culturali ex art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004, che rappresentino (altresì) una testimonianza di espressioni di identità culturale collettiva ex art. 7 *bis* d.lgs. n. 42 del 2004, il potere ministeriale di tutela ex artt. 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, in combinato disposto con l'art. 7 *bis* D. Lgs. n. 42/04, possa estrinsecarsi nell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso della *res* a garanzia non solo della sua conservazione, ma pure della continua ricreazione, condivisione e trasmissione della manifestazione culturale immateriale di cui la cosa costituisce testimonianza.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

Sulla determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 28 giugno 2022, n. 770, Pres. De Nictolis, Est. Molinaro

Per la determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della guardia di finanza vanno inclusi nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, dovendosi ritenere che l'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, come novellato dall'art. 11 l. n. 231/1990, che tale ipotesi non contemplava, ancorché formalmente vigente, sia stato tacitamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, c.o.m., che ha abrogato espressamente l'art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Deve farsi applicazione del principio secondo cui "l'abrogazione legislativa opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e,

quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate. L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è applicabile a tutte le forze di polizia in virtù dell'art. 1911 comma 3 del c.o.m., a tenore del quale "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).

(6)

Destinazione di immobile a logistica, determinazione degli oneri concessori ed effetti del mancato pagamento dei medesimi.

<u>Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 27 giugno 2022, n. 5297 – Pres.</u> Forlenza, Est. Manzione

Le categorie di destinazione urbanistica di cui all'art. 23-ter nel testo unico per l'edilizia, assolvono lo scopo di omogeneizzare le scelte di governo del territorio, evitando frammentazioni contrarie ai principi di certezza del diritto. In caso di destinazione di un immobile a una funzione non declinata in maniera esplicita nello strumento urbanistico, ne può essere ammessa la compatibilità con una o più delle categorie tipizzate, purché se ne valuti l'impatto in termini di carico urbanistico. In particolare, la destinaziome a "logistica" va assimilata alla destinazione d'uso dell'immobile che ospita quella cui è strumentale, che non necessariamente si identifica nella categoria commerciale, giusta il contenuto poliedrico della stessa.

L'ammissibilità di un insediamento di attività di logistica in una determinata area non ne implica automaticamente l'omogeneizzazione in termini di valutazione del carico urbanistico, che deve essere effettuata in concreto, ove non ne sia stata data adeguata ponderazione preventiva in sede di pianificazione urbanistica, anche attuativa. La concessione accessiva ad un

piano di lottizzazione avente ad oggetto attività di "logistica e trasporti", tuttavia, ben può determinare il costo di costruzione in relazione all'urbanizzazione dell'ambito territoriale in funzione della categoria "commerciale". L'insufficiente pagamento degli stessi non impatta sulla validità del titolo edilizio, dovendo i relativi importi essere recuperati dal Comune secondo le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate. Esso pertanto non può neppure incidere sul procedimento di rilascio - oggi, di dichiarazione – del certificato di agibilità, che non si risolve *ex se* in una modifica di destinazione d'uso, valutabile quale violazione urbanistica rilevante in senso ostativo, come confermato dall'attuale formulazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La possibilità di ordinare lo sgombero per mancanza di agibilità di un locale, prevista dall'art. 222 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, espressamente richiamato dall'art. 26 del d.P.R. n. 380 del 2001, implica una valutazione della carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla norma, e non del solo documento formale.

L'art. 23-ter del testo unico per l'edilizia riduce a cinque le categorie urbanistiche (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale), individuando, almeno in termini astratti e generali, raggruppamenti connotati da valutata similarità di carico urbanistico, tanto da qualificare "rilevante" il mutamento della destinazione d'uso dall'una all'altra, seppure non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie (c.d. di tali distinzioni mutamento "funzionale"). All'interno l'identificazione delle categorie avviene ad opera della legislazione regionale e ancor più in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali. La "logistica", quale complesso di attività organizzative, gestionali e strategiche che in un ente, struttura o azienda, governa i flussi di materiali e delle relative informazioni dall'origine presso i produttori-fornitori, fino alla consegnadisponibilità dei prodotti finiti agli utenti-clienti e, laddove esista, al servizio postvendita, può essere ricondotta a seconda dei casi alla categoria "commerciale", notoriamente più onerosa sotto il profilo delle necessarie urbanizzazioni, ovvero "produttiva". Determinante al riguardo diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al locale magazzino, normalmente presente in un'azienda di logistica, che può comportare un differente carico urbanistico «se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato» (v. Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2021, n. 3512). Solo in tale ultima ipotesi, invero, la gestione del magazzino si inserisce, come fase autonoma, nel ciclo della commercializzazione, svolgendo esso pure un ruolo di intermediazione commerciale, in quanto mediante il deposito viene di fatto regolato il flusso ed il deflusso delle scorte. Diversamente, essa si concretizza nella gestione del flusso di materie, servizi e informazioni necessaria a permettere di mantenere un elevato livello di efficienza e competitività di un'impresa, i cui contenuti sono variegati e difficilmente tipizzabili, se non attingendo all'attività principale cui accede, quale suo strumento di valorizzazione ed efficientamento.

Gli inadempimenti a convenzioni accessive a piani di lottizzazione in materia di oneri di urbanizzazione, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria, consentono all'amministrazione comunale di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all'entità del ritardo (art. 42 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e, in caso di persistenza dell'inadempimento, di procedere alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate; ma non di mettere in discussione la validità del titolo edilizio (Ad. pl., 7 dicembre 2016, n. 24; conforme la giurisprudenza successiva, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4123; id., 7 novembre 2017, n. 5133). A maggior ragione, dunque, tale inadempimento non può impattare sull'agibilità. La riconduzione dell'agibilità ad una s.c.i.a., attuata con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha riscritto la parte contenutistica sostanziale di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, incorporandovi la necessaria sussistenza della «conformità dell'opera al progetto presentato», che il tecnico deve asseverare, unitamente proprio alla «agibilità» vera e propria, autonomamente richiamata in funzione riassuntiva e onnicomprensiva di qualsivoglia requisito atto a connotarne la specifica idoneità funzionale, in primo luogo, appunto, la destinazione d'uso (sul punto v. Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2021, n. 3836, che contiene anche una ricostruzione dello sviluppo normativo dell'istituto).

La sezione, pur dando atto della persistenza di un approccio di tipo formalistico, ha inteso conformarsi alla tesi sostanzialistica che non consente di ordinare lo sgombero dei locali in presenza dei presupposti sostanziali di agibilità. Il caso va infatti assimilato a quello degli edifici privi di certificato già esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i quali non siano state eseguite le tipologie di interventi edilizi indicate all'art. 24, comma 2, che comportano l'obbligo di acquisire il certificato, o di locali per i quali, pur essendo obbligatorio il possesso del certificato, questo manchi per inerzia degli interessati, che non lo hanno chiesto, o per il diniego del Comune motivato con riferimento ad incompletezze di carattere istruttorio, trattandosi di ipotesi regolarizzabili sul piano formale, con riguardo ai quali un'ordinanza di sgombero risulterebbe egualmente non giustificata. La lacuna sanzionatoria riveniente dalla cornice ordinamentale di riferimento, che contemplava e contempla per la mancanza di agibilità solo una sanzione pecuniaria, può peraltro considerarsi superata con la riformulazione dell'art. 24 ad opera della già ricordata novella del 2016: il rinvio, contenuto al comma 3, alle previsioni dell'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente infatti di fare ricorso, modulandoli alla situazione concreta, ai poteri integrativi, interdittivi o conformativi ivi previsti.

(7)

Alla Plenaria il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento acquisito in paesi UE.

Consiglio di Stato sezione VII, ordinanza 27 giugno 2022 n. 5311, Pres. Contessa, Est. Zeuli

Si chiede all'Adunanza plenaria di risolvere la seguente questione:

se, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell'accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia

necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell'UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell'UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).

In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

a) nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell'accesso all'insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l'interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

b) all'esito di tale percorso di formazione le autorità del paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

La stessa questione è stata rimessa all'Adunanza plenaria con ordinanza 27 giugno 2022, n. 5310.

(8)

Sulla legittimità o meno del decreto del Ministro della giustizia di scioglimento di diritto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, disposto per dimissioni di oltre la metà dei relativi componenti.

<u>T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza 28 giugno 2022, n. 4361 – Pres.</u> <u>Salamone, Est. Esposito</u>

Lo scioglimento di un Consiglio dell'Ordine degli avvocati è legittimamente disposto dal Ministero della giustizia, su proposta del C.N.F., allorquando vi siano state le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, che ne causano la decadenza, così espressamente disponendo la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (art. 28, comma 8, della legge 31 dicembre 2021, n. 247), occorrendo la partecipazione della maggioranza dei membri per la validità delle riunioni del Consiglio (art. 38, comma 11, legge cit.), che in mancanza non è in grado di funzionare regolarmente (art. 33, co. 1, lett. a) stessa legge).

Ha ritenuto il T.a.r. che, nel caso di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, è indifferente stabilire se trattasi di dimissioni contestuali o separate poiché, venuta in ogni caso meno la maggioranza dei consiglieri dell'Ordine, non può procedersi al subentro dei non eletti (art. 16 della legge 12 luglio 2017, n. 113), vigendo la norma espressa sulla decadenza del Consiglio dell'Ordine e non potendo pertanto trovare applicazione, neppure analogica, la disposizione valevole per l'ordinamento degli enti locali (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune).

Ha concluso il T.a.r. che il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio dell'Ordine rende impossibile lo svolgimento della sua attività e ne provoca lo scioglimento, configurandosi quest'ultimo come atto vincolato alla ricorrenza del presupposto di legge e non apprezzandosi dunque la supposta violazione delle garanzie partecipative, poiché il procedimento non avrebbe potuto condurre ad un provvedimento di segno diverso.

(9)

Incidenza della procedura di A.I.A. rispetto alla procedura di V.I.A. già effettuata.

T.a.r. per la Campania, sezione staccata Salerno, sezione II, 28 giugno 2022, n. 1881 - Pres. Durante, Est. Di Popolo

La V.I.A. è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione, mediante un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, con l'obiettivo di proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa", che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

L'A.I.A. è il provvedimento che sostituisce, *uno actu*, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e investe gli aspetti gestionali, ubicativi e strutturali dell'impianto. L'ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all'A.I.A. si riflette sulla procedura di V.I.A., nella quale assumono rilievo anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell'A.I.A.

L'impatto ambientale di un'opera o di un impianto non potrebbe, infatti, essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli

approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti. In definitiva, il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione.

La circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano ormai a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.

Esiste una retroazione dell'A.I.A. sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di V.I.A., nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l'oggetto delle seconde. Non è, cioè, possibile decidere sulla V.I.A., senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell'A.I.A., intendendo per tale non solo le analisi tecniche, ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto. In altri termini, quando sono necessarie sia la V.I.A. sia l'A.I.A., la prima assume una funzione accessoria e può subire la retroazione della seconda, la quale, seppure cronologicamente successiva, si basa su un'istruttoria particolarmente ampia ed idonea ad incidere anche su aspetti già considerati al momento della verifica dell'impatto ambientale.

Il giudizio espresso in sede di V.I.A. può essere superato nel procedimento A.I.A., trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Nondimeno, è del tutto plausibile, e risponde al regime di reciproca autonomia provvedimentale e di concomitante accessorietà funzionale tra V.I.A. ed A.I.A., che l'autorità competente, dopo aver già delibato, sulla base di un giudizio sintetico-globale, la compatibilità ambientale del progetto sottopostole, devolva alla fase di A.I.A. la verifica retroattiva dei presupposti analitici di esclusione e/o di superamento delle criticità emerse, anche attraverso l'enucleazione di apposite prescrizioni da impartirsi nella successiva sede procedimentale.

(10)

E' nullo il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida senza indicare la commissione medica locale competente.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, parere 20 giugno 2022, n. 349 - Pres. Carlotti, Est. Callea

Il provvedimento con cui l'ufficio della Motorizzazione civile dispone la revisione della patente di guida deve indicare, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, la commissione medica locale o le più commissioni mediche locali competenti, trattandosi di parte essenziale dell'atto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Normativa e altre novità di interesse

(11)

Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); (G.U. Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2022).

(12)

<u>Legge 21 giugno 2022, n. 78</u> - Delega al Governo in materia di contratti pubblici; (G.U. Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2022).